



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 12/2022
Cron. 143/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento presentata da Sony Music Entertainment Italy S.p.A. con l'avv. Cislighi Francesco del foro di Milano;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la società ha sede legale in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato alla società ai sensi dell'art. 15 L.F.;
- rilevato che all'udienza prefallimentare nessuno è comparso per la società debitrice,
- rilevato che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che il credito fatto valere nella presente procedura supera i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, comma 8 l. fallimentare;
- rilevato che - in assenza della costituzione della debitrice, su cui incombe l'onere di provare l'eventuale assenza congiunta dei tre requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. per sottrarsi ad una dichiarazione di fallimento - dall'istruttoria prefallimentare sono emersi numerosi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito nei confronti della società istante pari ad euro 244.000,00, sulla base della sentenza del Tribunale di Milano n. 2480/2021 dd. 8.3.2021, passata in

pagina 1 di 4



giudicata (doc. 2 ricorrente), dal debito di circa 30.000 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalla circostanza che la società risulti ormai sloggiata dall'indirizzo costituente sede legale (come risulta dalla notifica dell'istanza di fallimento e decreto fissazione udienza), e ciò ormai dal dicembre 2018, come risulta dal verbale di sequestro conservativo infruttuoso (doc. 4 di parte ricorrente), dal quale emerge altresì che l'ufficiale giudiziario si sia recato, oltre che presso la sede legale, anche presso altro locale costituente unità locale della società debitrice (a Bolzano, in Galleria Semesi 10) ed anche questo sia stato rinvenuto chiuso e vuoto; infine, anche la procedura di pignoramento presso terzi si è rivelata infruttuosa, come emerge dalle dichiarazioni negative degli istituti di credito allegata dalla ricorrente (docc. 7 e 8);

- considerato che sussistono pertanto elementi da cui si possa dedurre lo stato di decozione della società debitrice;

- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

P.Q.M.

dichiara il fallimento

di: DIBOP S.R.L. (p.iva 09759790968), con sede legale in 39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 20

nomina

giudice delegato al fallimento la dott.ssa **Cristina Longhi** e curatore fallimentare l'avv. **Silvana Giancane** con studio in Bolzano, via Marie Curie n. 15

ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e



84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

fissa

per il giorno **10/05/2022 alle ore 10:30** l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala



al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 16/02/2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

